

TESTO IN VIGORE FINO AL 31.12.2007

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (1).

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

TITOLO I

Disposizioni generali.

(giurisprudenza di legittimità)

1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

- a)* hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
- b)* hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento (5) (6).

(5) Articolo prima modificato dall'articolo unico, *L. 20 ottobre 1952, n. 1375*, e poi così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 570 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, così come modificato dall'articolo unico, *L. 20 ottobre 1952, n. 1375*, nella parte in cui prevedeva che «quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila».

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 421 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, ultima proposizione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

3. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge (7)] (8).

(7) Vedi *artt. 57 segg. R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375*, convertito, con modificazioni, nella *L. 7 marzo 1938, n. 141*.

(8) Comma abrogato dall'*art. 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Il comma 2 dell'*art. 147* dello medesimo decreto legislativo ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

(giurisprudenza di legittimità)

4. Rinvio a leggi speciali.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali (9).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta (10)] (11).

(9) Vedi, al riguardo, *art. 6, L. 20 marzo 1913, n. 272*, sull'ordinamento delle borse di commercio; *art. 11, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278*, sui contratti di borsa *art. 9, 10 e 11, R.D. 30 giugno 1932, n. 815*, convertito nella *L. 5 gennaio 1933, n. 118*, con disposizioni inerenti alle borse ed agli agenti di cambio.

(10) Vedi *art. 25, R.D. 17 settembre 1931, n. 1608*, recante norme per le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette.

(11) Articolo abrogato dall'*art. 3, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

TITOLO II

Del fallimento.

Capo I

Della dichiarazione di fallimento

(giurisprudenza di legittimità)

5. Stato d'insolvenza.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

(giurisprudenza di legittimità)

6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge (12).

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 4, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

7. Iniziativa del pubblico ministero.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile (13).

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 5, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

8. Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento (14)] (15).

(14) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 luglio 2002, n. 411 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione «oppure d'ufficio», e 8 sollevata in riferimento all'*art. 111*, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 240 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 8 sollevate in riferimento entrambe all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

(15) Articolo abrogato dall'*art. 6, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

9. Competenza.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (16).

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero (17).

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea (18).

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7 (19).

(16) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(17) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(18) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(19) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo (20).

(20) Articolo aggiunto dall'*art. 8, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

9-ter. Conflitto positivo di competenza.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9-*bis*, in quanto compatibile (21).

(21) Articolo aggiunto dall'*art. 8, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma (22).

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 9, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 319 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31 - Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.

(giurisprudenza di legittimità)

11. Fallimento dell'imprenditore defunto.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (23).

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 10, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

12. Morte del fallito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'*art. 528* del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'*art. 641* del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'*art. 642* dello stesso codice.

13. Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari (24) devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento (25).

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria (26)] (27).

(24) Vedi l'art. 68, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria).

(25) Sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, vedi L. 12 febbraio 1955, n. 77.

(26) Vedi l'art. 72, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria).

(27) Articolo abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (28).

(28) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

15. Istruttoria prefallimentare.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 (29).

(29) Articolo così sostituito dall'*art. 13, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza n. 141 del 2-16 luglio 1970 (*Gazz. Uff.* 22 luglio 1970, n. 184) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esso non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento.

(giurisprudenza di legittimità)

16. Sentenza dichiarativa di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

- 1) nomina il giudice delegato per la procedura;
- 2) nomina il curatore;
- 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14 (30);
- 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza (31);
- 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione (32).

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma (33).

[Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione] (34).

(30) Numero così sostituito dall'*art. 14, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'*art. 95, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270*.

(31) Numero così sostituito dall'*art. 14, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(32) Numero così sostituito dall'*art. 14, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 14, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(34) Comma abrogato dall'*art. 14, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese (35) ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente (36).

(35) Per l'istituzione del registro delle imprese vedi l'*art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580* ed il relativo regolamento di attuazione approvato con *D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581*.

(36) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, con la decorrenza indicata nell'*art. 55 dello stesso decreto*, è stato da ultimo così sostituito dall'*art. 15, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153 dello stesso decreto legislativo n. 5 del 2005*. Vedi, anche, il *comma 10 dell'art. 4-bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come sostituito dall'*art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(giurisprudenza di legittimità)

18. Appello.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello.

L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo (37).

(37) Articolo così sostituito dall'*art. 16, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 20-27 novembre 1980, n. 151 (*Gazz. Uff.* 3 dicembre 1980, n. 332), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 18, primo comma*, nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorresse per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento.

(giurisprudenza di legittimità)

19. Sospensione della liquidazione dell'attivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.

Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore (38).

(38) Articolo così sostituito dall'*art. 17, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

20. Morte del fallito durante il giudizio di opposizione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'*art. 12*, osservate le disposizioni degli *artt. 299* e seguenti del Codice di procedura civile.

(giurisprudenza di legittimità)

21. Revoca della dichiarazione di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento (39).

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.

Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni (40) (41) (42)] (43).

(39) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-23 dicembre 1999, n. 461 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1999, n. 52, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione. Ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.

(40) Il *D.Lgs. C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153*, ha soppresso il Fondo speciale istituito dalla *L. 10 luglio 1930, n. 995*, diretto, fra l'altro, a corrispondere al curatore il pagamento di tali compensi.

(41) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio-6 marzo 1975, n. 46 (Gazz. Uff. 12 marzo 1975, n. 70) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 21, nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti le spese della procedura ed il compenso al curatore.

(42) Comma abrogato dall'*art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'*art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'*art. 147, del citato D.P.R. n. 115 del 2002*.

(43) Articolo abrogato dall'*art. 18, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

22. Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.

Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello (44).

(44) Articolo così sostituito dall'*art. 19, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 21-28 maggio 1975, n. 127 (Gazz. Uff. 4 giugno 1975, n. 145) aveva dichiarato l'illegittimità dell'*art. 22*, nella parte in cui negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che avesse respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.

Capo II

Degli organi preposti al fallimento

Sezione I

Del tribunale fallimentare

(giurisprudenza di legittimità)

23. Poteri del tribunale fallimentare.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto (45).

(45) Articolo così sostituito dall'*art. 20, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza 5-23 marzo 1981, n. 42 (Gazz. Uff. 1° aprile 1981, n. 91), aveva dichiarato l'illegittimità dell'*art. 26*, in relazione all'*art. 23*, nella parte in cui assoggettava al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo;

- con sentenza 19 novembre 1985, n. 303 (Gazz. Uff. 27 novembre 1985, n. 279-bis), aveva dichiarato: a) l'incostituzionalità dell'*art. 26* del presente decreto, in riferimento agli artt. 23, primo

comma, e 25, n. 7, ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggettava a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquidava il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento; *b*) l'incostituzionalità dell'art. 26, primo comma del presente decreto, nella parte in cui faceva decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita;

- con sentenza 24 giugno 1986, n. 156 (Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 31 - Serie speciale), aveva dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23, primo comma, del presente decreto in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettavano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata.

(giurisprudenza di legittimità)

24. Competenza del tribunale fallimentare.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile (46).

(46) Articolo così sostituito dall'*art. 21, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

Sezione II

Del giudice delegato

(giurisprudenza di legittimità)

25. Poteri del giudice delegato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

- 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
- 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
- 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;
- 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
- 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato (47).

(47) Articolo così sostituito dall'*art. 22, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato (48).

(48) Articolo così sostituito dall'*art. 23, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza 5-23 marzo 1981, n. 42 (Gazz. Uff. 1° aprile 1981, n. 91), aveva dichiarato l'illegittimità dell'*art. 26*, in relazione all'*art. 23*, nella parte in cui assoggettava al reclamo al

tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo;

- con sentenza 19 novembre 1985, n. 303 (Gazz. Uff. 27 novembre 1985, n. 279-*bis*), aveva dichiarato: *a*) l'incostituzionalità dell'art. 26 del presente decreto, in riferimento agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggettava a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquidava il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento; *b*) l'incostituzionalità dell'art. 26, primo comma del presente decreto, nella parte in cui faceva decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita;

- con sentenza 24 giugno 1986, n. 156 (Gazz. Uff. 2 luglio 1986, n. 31 - Serie speciale), aveva dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23, primo comma, del presente decreto in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettavano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata.

Sezione III

Del curatore

27. Nomina del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale (49).

(49) Articolo così sostituito dall'*art. 24, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

28. Requisiti per la nomina a curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento (50).

(50) Articolo così sostituito dall'*art. 25, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

29. Accettazione del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione (51).

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

(51) Comma così modificato dall'*art. 26, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

30. Qualità di pubblico ufficiale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

(giurisprudenza di legittimità)

31. Gestione della procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento (52).

(52) Articolo così sostituito dall'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

32. Esercizio delle attribuzioni del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore (53).

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 28, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

33. Relazione al giudice.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale (54).

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto (55).

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società (56).

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero (57).

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale (58).

(54) Comma così modificato dall'*art. 29, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(55) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo, terzo e quarto, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 29, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(56) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo, terzo e quarto, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 29, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(57) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo, terzo e quarto, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 29, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(58) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo, terzo e quarto, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 29, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

34. Deposito delle somme riscosse.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato (59).

(59) Articolo così sostituito dall'*art. 30, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

35. Integrazione dei poteri del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione

di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia (60).

(60) Articolo prima modificato dall'articolo unico, *L. 20 ottobre 1952, n. 1375*, e poi così sostituito dall'*art. 31, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

36. Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo (61).

(61) Articolo così sostituito dall'*art. 32, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

36-bis. Termini processuali.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale (62).

(62) Articolo aggiunto dall'*art. 33, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

37. Revoca del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori (63).

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto (64).

(63) Comma così sostituito dall'*art. 34, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(64) Comma aggiunto dall'*art. 34, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

37-bis. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della

richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore (65).

(65) Articolo aggiunto dall'*art. 35, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

38. Responsabilità del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione (66).

Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori (67).

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'*art. 116*.

(66) Comma così sostituito dall'*art. 36, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(67) Comma così modificato dall'*art. 36, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

39. Compenso del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia (68).

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti (69).

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale (70).

(68) Comma così modificato dall'art. 37, n. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il *D.M. 17 aprile 1987*.

(69) Comma aggiunto dall'art. 37, *D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(70) Comma così modificato dall'art. 37, *D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

Sezione IV

Del comitato dei creditori

40. Nomina del comitato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato (71).

(71) Articolo così sostituito dall'*art. 38, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

41. Funzioni del comitato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura (72).

(72) Articolo così sostituito dall'*art. 39, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Il citato articolo 39 è stato corretto con *Comunicato 20 marzo 2006* (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66).

Capo III

Degli effetti del fallimento

Sezione I

Degli effetti del fallimento per il fallito

(giurisprudenza di legittimità)

42. Beni del fallito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (73).

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (74).

(73) La Corte costituzionale con sentenza 2 - 6 giugno 1995, n. 228 (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 25, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17, sollevata in riferimento all'*art. 24* della Costituzione.

(74) Comma aggiunto dall'*art. 40, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

43. Rapporti processuali.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo (75).

(75) Comma aggiunto dall'*art. 41, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (76) (77) (78).

Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma (79).

(76) La Corte costituzionale con sentenza 2 - 6 giugno 1995, n. 228 (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 25, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17, sollevata in riferimento all'*art. 24* della Costituzione.

(77) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 337 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione.

(78) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 gennaio 1999, n. 12 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(79) Comma aggiunto dall'art. 42, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

45. Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

(giurisprudenza di legittimità)

46. Beni non compresi nel fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Non sono compresi nel fallimento:

- 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile (80);
- 4) [i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile] (81);
- 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia (82).

(80) Numero così sostituito dall'*art. 43, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(81) Numero soppresso dall'*art. 43, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(82) Comma così sostituito dall'*art. 43, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

47. Alimenti al fallito e alla famiglia.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (83).

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

(83) Comma così modificato dall'*art. 44, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

48. Corrispondenza diretta al fallito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento (84).

(84) Articolo così sostituito dall'*art. 45, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*.

(giurisprudenza di legittimità)

49. Obbligo del fallito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario (85).

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 46, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*.

(giurisprudenza di legittimità)

50. Pubblico registro dei falliti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia (86). Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente] (87).

(86) Tali norme non sono state ancora emanate. È pertanto, ancora in funzione l'«albo dei falliti» di cui all'art. 697 del codice di commercio del 1882.

(87) Articolo abrogato dall'*art. 47, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*.

Sezione II

Degli effetti del fallimento per i creditori

(giurisprudenza di legittimità)

51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Salvo diversa disposizione della legge (88), dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (89).

(88) Vedi, per i crediti esattoriali, l'*art. 206, T.U. 29 gennaio 1958, n. 645*, e per i crediti degli Istituti esercenti il credito fondiario, l'*art. 42, T.U. 16 luglio 1905, n. 646*.

(89) Articolo così sostituito dall'*art. 48, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

52. Concorso dei creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge (90).

(90) Comma così sostituito dall'*art. 49, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Vedi, per i crediti esattoriali, l'*art. 206, T.U. 29 gennaio 1958, n. 645* e per i crediti degli Istituti esercenti il credito fondiario, l'*art. 42, T.U. 16 luglio 1905, n. 646*.

(giurisprudenza di legittimità)

53. Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative.

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

(giurisprudenza di legittimità)

54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (91).

(91) Comma così sostituito dall'*art. 50, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 55, comma primo, richiamato dall'*art. 159, e 54, comma terzo*, del presente decreto, nella parte in cui non estendevano il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro;
- con sentenza 12-20 aprile 1989, n. 204 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, nella parte in cui estendevano la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro;
- con sentenza 6-18 luglio 1989, n. 408 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 30 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, nonché dell'*art. 169* là dove richiamava l'*art. 55*, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendevano la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'*art. 275-bis, n. 5, cod. civ.*, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione;
- con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 567 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), aveva dichiarato: *a)* l'illegittimità dell'*art. 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, in relazione all'*art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 26*, nella parte in cui non prevedeva la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva; *b)* l'illegittimità degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, *R.D. n. 267 del 1942*, in relazione all'*art. 1 D.L. n. 26 del 1979*, nella parte in cui non estendevano la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria;
- con sentenza 23-28 maggio 2001, n. 162 (Gazz. Uff. 30 maggio 2001, n. 21 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'*art. 54, terzo comma*, nella parte in cui non richiamava, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'*art. 2749* del codice civile.

(giurisprudenza di legittimità)

55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente (92).

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-*bis*. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale (93) (94).

(92) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 159, e 54, comma terzo, del presente decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro. La stessa Corte, con sentenza 12-20 aprile 1989, n. 204 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. Con altra sentenza 6-18 luglio 1989, n. 408 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 30 - Serie speciale), la medesima Corte ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, nonché dell'art. 169 là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 275-*bis*, n. 5, cod. civ., che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. Con ulteriore sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 567 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato:

a) l'illegittimità dell'art. 59, *R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, in relazione all'art. 1, *D.L. 30 gennaio 1979, n. 26*, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva;

b) l'illegittimità degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, *R.D. n. 267 del 1942*, in relazione all'art. 1 *D.L. n. 26 del 1979*, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.

(93) Comma così modificato dall'art. 51, *D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(94) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 185 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, in quanto, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza.

(giurisprudenza di legittimità)

56. Compensazione in sede di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché (95) non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore (96).

(95) Vedi, invece, l'art. 1243 c.c. 1942.

(96) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 ottobre 2000, n. 431 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

57. Crediti infruttiferi.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

58. Obbligazioni e titoli di debito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio (97).

(97) Articolo così sostituito dall'art. 52, *D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

59. Crediti non pecuniari.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento (98).

(98) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dall'art. 59 richiamato dall'art. 169 del presente decreto, nella parte in cui esclude le rivendicazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, anche in relazione all'art. 429, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. Vedi, anche, la nota 18 all'art. 54.

60. Rendita perpetua e rendita vitalizia.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

(giurisprudenza di legittimità)

61. Creditore di più coobbligati solidali.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

62. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Sezione III

Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (99)

(giurisprudenza di legittimità)

64. Atti a titolo gratuito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante (100).

(99) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(100) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

65. Pagamenti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (101).

(101) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

66. Azione revocatoria ordinaria.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro (102).

(102) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali (103) (104) (105).

(103) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2. Il *comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

(104) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(105) La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 giugno 2004, n. 175 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società (106).

(106) Articolo aggiunto dall'*art. 53, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

68. Pagamento di cambiale scaduta.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore (107) (108).

(107) Vedi gli *artt. 49 e 50, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669* (legge cambiaria).

(108) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

69. Atti compiuti tra coniugi.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito (109) (110).

(109) Articolo così sostituito dall'*art. 54, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 10-19 marzo 1993, n. 100 (Gazz. Uff. 24 marzo 1993, n. 13 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprendeva nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.

(110) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

69-bis. Decadenza dall'azione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto (111).

(111) Articolo aggiunto dall'*art. 55, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

70. Effetti della revocazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'*articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966*, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito (112) (113).

(112) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2.

(113) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimità)

71. Effetti della revocazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito (114) (115)] (116).

(114) Il testo del presente articolo è riportato nel secondo comma dell'art. 70 del presente decreto, come sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*.

(115) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(116) Articolo abrogato dall'*art. 56, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

Sezione IV

Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

(giurisprudenza di legittimità)

72. Rapporti pendenti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-*bis*.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la

restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento (117).

(117) Articolo prima modificato dall'*art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, e poi così sostituito dall'*art. 57, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

72-bis. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.

Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della *legge 2 agosto 2004, n. 210*, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto (118).

(118) Articolo aggiunto dall'*art. 11, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122*, e poi così sostituito dall'*art. 58, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera *b*), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-*decies*, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-*decies*, sesto comma, del codice civile (119).

(119) Articolo aggiunto dall'*art. 59, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

72-quater. Locazione finanziaria.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera *a*).

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito (120).

(120) Articolo aggiunto dall'*art. 59, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

73. Vendita a termine o a rate.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale (121).

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

(121) Comma così modificato dall'*art. 60, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

74. Contratto di somministrazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 72, primo e secondo comma (122).

Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati (123).

(122) Comma così modificato dall'*art. 61, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(123) Comma così sostituito dall'*art. 61, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

75. Restituzione di cose non pagate.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

76. Contratto di borsa a termine.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario (124) (125).

(124) Comma così modificato dall'*art. 62, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(125) L'articolo riproduce le disposizioni di cui all'*art. 6, R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607*, sulla tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

77. Associazione in partecipazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico (126).

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.

(126) Comma così modificato dall'*art. 63, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

78. Conto corrente, mandato, commissione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento (127).

(127) Articolo così sostituito dall'*art. 64, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

79. Possesso del fallito a titolo precario.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento (128).

Se il possesso della cosa è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto può chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1) (129).

Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.

(128) Comma così modificato dall'*art. 65, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(129) Comma così modificato dall'*art. 65, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

80. Contratto di locazione di immobili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile (130).

(130) Articolo così sostituito dall'*art. 66, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

80-bis. Contratto di affitto d'azienda.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1) (131).

(131) Articolo aggiunto dall'*art. 67, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

81. Contratto di appalto.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche (132).

(132) Articolo così sostituito dall'*art. 68, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Vedi, anche, la *L. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F*, sui lavori pubblici.

82. Contratto di assicurazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'*art. 1898* del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

83. Contratto di edizione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale (133).

(133) Vedi l'*art. 135, L. 22 aprile 1941, n. 633*, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

83-bis. Clausola arbitrale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito (134).

(134) Articolo aggiunto dall'*art. 69, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Capo IV

Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari

(giurisprudenza di legittimità)

84. Dei sigilli.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile (135).

(135) Articolo prima modificato dall'*art. 159, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, e poi così sostituito dall'*art. 70, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

85. Apposizione dei sigilli da parte del pretore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione] (136).

(136) Articolo prima modificato dall'*art. 159, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* e poi abrogato dall'*art. 71, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

86. Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Devono essere consegnate al curatore:

- a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
- b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
- c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente (137).

(137) Articolo così sostituito dall'*art. 72, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

87. Inventario.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale (138).

(138) Articolo così sostituito dall'*art. 73, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

87-bis. Inventario su altri beni.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88 (139).

(139) Articolo aggiunto dall'*art. 74, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

88. Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.

(giurisprudenza di legittimità)

89. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria (140).

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'*art. 14*.

(140) Comma così sostituito dall'*art. 75, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

90. Fascicolo della procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore (141).

(141) Articolo così sostituito dall'*art. 76, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

91. Anticipazioni delle spese dall'erario.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese (142).

L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.

Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.

Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide (143) (144)] (145).

(142) Vedi l'*art. 16, comma quarto, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282*, sul gratuito patrocinio.

(143) Vedi l'*art. 59, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

(144) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 326 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 91*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 365 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 91* sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della Costituzione.

(145) Articolo abrogato dall'*art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'*art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'*art. 302* dello stesso decreto. Vedi, ora, l'*art. 146, del citato D.P.R. n. 115 del 2002*.

Capo V

Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

(giurisprudenza di legittimità)

92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:

- 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
- 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente (146).

(146) Articolo così sostituito dall'*art. 77, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

93. Domanda di ammissione al passivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Il ricorso contiene:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omissso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo (147).

(147) Articolo così sostituito dall'*art. 78, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

94. Effetti della domanda.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento (148).

(148) Articolo così sostituito dall'*art. 79, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

95. Progetto di stato passivo e udienza di discussione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai

titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale (149).

(149) Articolo così sostituito dall'*art. 80, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

96. Formazione ed esecutività dello stato passivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

- 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;
- 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
- 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso (150).

(150) Articolo così sostituito dall'*art. 81, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

97. Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione (151).

(151) Articolo così sostituito dall'*art. 82, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

98. Impugnazioni.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata (152).

(152) Articolo così sostituito dall'*art. 83, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza 16 aprile 1986, n. 102 (Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 17, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 98*, comma primo del presente decreto, nella parte in cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potessero fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo;

- con sentenza 24 aprile 1986, n. 120 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20, Serie speciale), aveva dichiarato: a) l'illegittimità dell'*art. 98, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore; b) ai sensi dell'*art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità dell'*art. 100, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.

(giurisprudenza di legittimità)

99. Procedimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- 4) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.

Il giudice delegato non può far parte del collegio.

La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.

Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall'udienza.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione (153).

(153) Articolo prima modificato dall'*art. 160, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* e poi così sostituito dall'*art. 84, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza 20-27 novembre 1980, n. 152 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1980, n. 332), aveva dichiarato l'illegittimità dell'*art. 99*, nella parte in cui faceva decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo;

- con sentenza 2-3 aprile 1982, n. 69 (Gazz. Uff. 7 aprile 1982, n. 96), aveva dichiarato l'illegittimità dell'ultimo comma dell'*art. 99*, nella parte in cui sanciva l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e 442 c.p.c.

(giurisprudenza di legittimità)

100. Impugnazione dei crediti ammessi.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato (154).

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'*art. 98*, terzo comma (155).

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati (156).

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni] (157).

(154) La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1986, n. 102 (Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 100*, primo comma, nella parte in cui ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 10-14 dicembre 1990, n. 538 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1990, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma primo dell'*art. 100*, nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex *art. 101*, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi all'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

(155) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1986, n. 120 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'*art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità dell'*art. 100, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.

(156) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il *comma 6 dell'art. 4-bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 3, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22*.

(157) Articolo abrogato dall'*art. 85, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

101. Domande tardive di crediti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (158).

(158) Articolo così sostituito dall'*art. 86, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

102. Previsione di insufficiente realizzo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel primo comma anche se la condizione di insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell'articolo 16.

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito (159).

(159) Articolo così sostituito dall'*art. 87, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

103. Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione (160).

(160) Articolo così sostituito dall'*art. 88, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Capo VI

Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo (161)

Sezione I

Disposizioni generali

(giurisprudenza di legittimità)

104. Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II (162).

(161) Rubrica così sostituita dall'*art. 89, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(162) Articolo così sostituito dall'*art. 90, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

104-bis. Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II (163).

(163) Articolo aggiunto dall'*art. 91, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

104-ter. Programma di liquidazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all'approvazione del giudice delegato.

Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

- a)* l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-*bis*;
- b)* la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c)* le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
- d)* le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e)* le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. L'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma.

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore (164).

(164) Articolo aggiunto dall'*art. 91, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

105. Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti (165).

(165) Articolo così sostituito dall'*art. 92, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Sezione II

Della vendita dei beni mobili

(giurisprudenza di legittimità)

106. Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti (166).

(166) Articolo così sostituito dall'*art. 93, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Sezione III

Della vendita dei beni immobili

(giurisprudenza di legittimità)

107. Modalità delle vendite.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita (167).

(167) Articolo così sostituito dall'*art. 94, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

108. Poteri del giudice delegato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (168).

(168) Articolo così sostituito dall'*art. 95, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

108-bis. Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili (169).

(169) Articolo aggiunto dall'*art. 96, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

108-ter. Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali (170).

(170) Articolo aggiunto dall'*art. 96, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

109. Procedimento di distribuzione della somma ricavata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'*art. 39*. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione (171).

(171) Comma così modificato dall'*art. 97, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Capo VII

Della ripartizione dell'attivo

(giurisprudenza di legittimità)

110. Progetto di ripartizione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'articolo 26.

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate (172).

(172) Articolo così sostituito dall'*art. 98, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

111. Ordine di distribuzione delle somme.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili (173);
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (174).

(173) Numero così sostituito dall'*art. 99, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(174) Comma così sostituito dall'*art. 99, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

111-bis. Disciplina dei crediti prededucibili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.

Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verifica dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101.

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l'importo è superiore a

euro 25.000,00; l'importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita.

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge (175).

(175) Articolo aggiunto dall'*art. 100, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

111-ter. Conti speciali.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale (176).

(176) Articolo aggiunto dall'*art. 100, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

111-quater. Crediti assistiti da prelazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia (177).

(177) Articolo aggiunto dall'*art. 100, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili (178).

(178) Articolo così sostituito dall'*art. 101, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

113. Ripartizioni parziali.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato (179).

(179) Articolo così sostituito dall'*art. 102, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente (180).

(180) Articolo aggiunto dall'*art. 103, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

114. Restituzione di somme rimesse.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme rimesse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore (181).

(181) Articolo così sostituito dall'*art. 104, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

115. Pagamento ai creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo (182).

(182) Articolo così sostituito dall'*art. 105, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

116. Rendiconto del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio (183).

(183) Articolo così sostituito dall'*art. 106, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

117. Ripartizione finale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti (184).

(184) Articolo così sostituito dall'*art. 107, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Capo VIII

Della cessazione della procedura fallimentare

Sezione I

Della chiusura del fallimento

(giurisprudenza di legittimità)

118. Casi di chiusura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

- 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33 (185).

Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale (186).

(185) Comma così modificato dall'*art. 108, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(186) Comma aggiunto dall'*art. 108, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

119. Decreto di chiusura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito (187).

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26 (188).

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare (189).

(187) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 109, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 493 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui escludeva la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

(188) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 109, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 493 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui escludeva la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

(189) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 109, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 493 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui escludeva la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

(giurisprudenza di legittimità)

120. Effetti della chiusura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite (190).

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti (191).

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile (192).

(190) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 110, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(191) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 110, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(192) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 110, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

121. Casi di riapertura del fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi (193).

La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18 (194).

La sentenza è pubblicata a norma dell'*art. 17*.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

(193) Comma così modificato dall'*art. 111, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(194) Comma aggiunto dall'*art. 111, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V (195).

(195) Comma così sostituito dall'*art. 112, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

123. Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura (196).

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento (197).

(196) Comma così modificato dall'*art. 113, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(197) Comma così sostituito dall'*art. 113, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Sezione II

Del concordato

(giurisprudenza di legittimità)

124. Proposta di concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

La proposta può prevedere:

- a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
- c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo

della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (198).

(198) Articolo così sostituito dall'*art. 114, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.

Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee (199).

(199) Articolo così sostituito dall'*art. 115, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

126. Concordato nel caso di numerosi creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale (200).

(200) Articolo così sostituito dall'*art. 116, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

127. Voto nel concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari (201).

(201) Articolo così sostituito dall'*art. 117, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

128. Approvazione del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza (202).

(202) Articolo così sostituito dall'*art. 118, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

129. Giudizio di omologazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.

Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi (203).

(203) Articolo così sostituito dall'*art. 119, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

130. Efficacia del decreto.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento (204).

(204) Articolo così sostituito dall'*art. 120, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

131. Reclamo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.

Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione (205).

(205) Articolo così sostituito dall'*art. 121, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte Costituzionale con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 255 (Gazz. Uff. 13 novembre 1974, n. 296) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 183, primo comma*, del presente decreto nella parte in cui, per le parti costituite, faceva decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa.

132. Intervento del pubblico ministero.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello] (206).

(206) Articolo abrogato dall'*art. 122, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

133. Spese per omologazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito (207). Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91 (208) (209)] (210).

(207) Vedi l'art. 16, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

(208) Vedi l'art. 59, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

(209) Comma abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(210) Articolo abrogato dall'art. 122, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

134. Rendiconto del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116] (211).

(211) Articolo abrogato dall'art. 122, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

135. Effetti del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso (212).

(212) Vedi l'*art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669* (legge cambiaria).

(giurisprudenza di legittimità)

136. Esecuzione del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (213).

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (214).

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'*art. 17*. Le spese sono a carico del debitore.

(213) Comma così modificato dall'*art. 123, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(214) Comma così sostituito dall'*art. 123, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

137. Risoluzione del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.

Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.

Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato (215).

(215) Articolo così sostituito dall'*art. 124, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

138. Annullamento del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137 (216).

Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131 (217).

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato (218).

(216) Comma così modificato dall'*art. 125, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(217) Comma così sostituito dall'*art. 125, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(218) Comma così sostituito dall'*art. 125, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

139. Provvedimenti conseguenti alla riapertura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121 (219).

(219) Articolo così sostituito dall'*art. 126, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

140. Gli effetti della riapertura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

141. Nuova proposta di concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti (220).

(220) Articolo così sostituito dall'*art. 127, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Capo IX

Della esdebitazione (221)

142. Esdebitazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

- 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
- 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

- a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46;
- b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (222).

(221) Il Capo IX è stato così sostituito dall'*art. 128, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(222) Articolo così sostituito dall'*art. 128, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

143. Procedimento di esdebitazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26 (223).

(223) Articolo così sostituito dall'*art. 128, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

144. Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso (224).

(224) Articolo così sostituito dall'*art. 128, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 224 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevedeva che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.

145. Condanne penali che ostano alla riabilitazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento] (225).

(225) Articolo abrogato dall'*art. 129, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Capo X

Del fallimento delle società

(giurisprudenza di legittimità)

146. Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile (226).

(226) Articolo così sostituito dall'*art. 130, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

147. Società con soci a responsabilità illimitata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell'articolo 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22 (227).

(227) Articolo così sostituito dall'*art. 131, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza n. 142 del 2-16 luglio 1970 (Gazz. Uff. 22 luglio 1970, n. 184), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'*art. 147*, nelle parti in cui: *a)* non consentiva ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento; *b)* negava al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'*art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*;
- con sentenza 20-27 giugno 1972, n. 110 (Gazz. Uff. 28 giugno 1972, n. 165) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'*art. 147*, nella parte in cui non prevedeva che il tribunale dovesse ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci potessero esercitare il diritto di difesa;
- con altra sentenza 21-28 maggio 1975, n. 127 (Gazz. Uff. 4 giugno 1975, n. 145), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 147*, secondo comma, nella parte in cui negava al fallito al legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili;
- con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 319 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31 - Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 147, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, nella parte in cui prevedeva che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita potesse essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi avessero perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.

(giurisprudenza di legittimità)

148. Fallimento della società e dei soci.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore

sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso (228).

(228) Articolo così sostituito dall'*art. 132, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

149. Fallimento dei soci.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.

(giurisprudenza di legittimità)

150. Versamenti dei soci a responsabilità limitata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile (229).

(229) Comma aggiunto dall'*art. 133, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

151. Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile (230).

(230) Articolo così sostituito dall'*art. 134, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

152. Proposta di concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori (231).

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera *b)*, del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (232).

(231) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 135, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(232) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo ai sensi di quanto disposto dall'*art. 135, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

153. Effetti del concordato della società.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento (233).

Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26 (234).

(233) Comma così modificato dall'*art. 136, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(234) Comma così sostituito dall'*art. 136, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

154. Concordato particolare del socio.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

Capo XI

Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (235)

155. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera *a*), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.

Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile (236).

(235) Rubrica così sostituita dall'*art. 137, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(236) Articolo così sostituito dall'*art. 138, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

156. Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-*quinquies*, terzo e quarto comma, del codice civile.

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146 (237).

(237) Articolo prima modificato dall'*art. 160, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* e poi così sostituito dall'*art. 139, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

157. Accertamento del passivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.

L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.

Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori.

Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza] (238).

(238) Articolo abrogato dall'*art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

158. Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito] (239).

(239) Articolo abrogato dall'*art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

159. Concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.

Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.

Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame] (240).

(240) Articolo abrogato dall'*art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 55, comma primo, richiamato dall'*art. 159*, e 54, comma terzo, del presente decreto, nella parte in cui non estendevano il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro.

TITOLO III

Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (241).

Capo I

Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

(giurisprudenza di legittimità)

160. Condizioni per l'ammissione alla procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- a)* la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b)* l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- c)* la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d)* trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (242).

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza (243).

(241) Rubrica così modificata dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*.

(242) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

(243) Comma aggiunto dall'art. 36, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*.

(giurisprudenza di legittimità)

161. Domanda di concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152 (244).

(244) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

(giurisprudenza di legittimità)

162. Inammissibilità della domanda.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo (245).

In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.

(245) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 giugno 1972, n. 110 (Gazz. Uff. 28 giugno 1972, n. 165), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 162, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa.

(giurisprudenza di legittimità)

163. Ammissione alla procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma (246).

(246) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

(giurisprudenza di legittimità)

164. Decreti del giudice delegato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26 (247).

(247) Articolo così sostituito dall'*art. 141, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

165. Commissario giudiziale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

(giurisprudenza di legittimità)

166. Pubblicità del decreto.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma (248).

(248) Articolo così sostituito dall'*art. 142, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Capo II

Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo

(giurisprudenza di legittimità)

167. Amministrazione dei beni durante la procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (249).

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma (250).

(249) Comma così modificato dall'*art. 143, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(250) Comma aggiunto dall'*art. 143, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

168. Effetti della presentazione del ricorso.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

(giurisprudenza di legittimità)

169. Norme applicabili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (251).

(251) Comma così modificato dall'*art. 144, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 59*, richiamato dall'*art. 169* del presente decreto, nella parte in cui escludeva le rivalutazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. La stessa Corte, con sentenza 6-18 luglio 1989, n. 408 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 30 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, nonché dell'*art. 169* là dove richiamava l'*art. 55*, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendevano la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'*art. 275-bis, n. 5, cod. civ.*, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

Capo III

Dei provvedimenti immediati

170. Scritture contabili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

(giurisprudenza di legittimità)

171. Convocazione dei creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.

Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un'avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.

(giurisprudenza di legittimità)

172. Operazioni e relazione del commissario.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

(giurisprudenza di legittimità)

173. Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.

Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

Capo IV

Della deliberazione del concordato preventivo

(giurisprudenza di legittimità)

174. Adunanza dei creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (252).

(252) Vedi l'art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria).

175. Discussione della proposta di concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

176. Ammissione provvisoria dei crediti contestati.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

(giurisprudenza di legittimità)

177. Maggioranza per l'approvazione del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato (253).

(253) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il *comma 2-bis* dello stesso art. 2.

(giurisprudenza di legittimità)

178. Adesioni alla proposta di concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due

terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.

Capo V

Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti (254)

(giurisprudenza di legittimità)

179. Mancata approvazione del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

(254) Rubrica così sostituita dall'*art. 145, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo (255).

(255) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

(giurisprudenza di legittimità)

181. Chiusura della procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni (256).

(256) Articolo così sostituito dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2-bis dello stesso art. 2.

(giurisprudenza di legittimità)

182. Provvedimenti in caso di cessione di beni.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese (257).

(257) Articolo aggiunto dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.*

182-ter. Transazione fiscale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che

hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-*bis* (258).

(258) Articolo aggiunto dall'*art. 146, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.

L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione (259).

(259) Con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 255 (Gazz. Uff. 13 novembre 1974, n. 296) la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'*art. 183, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267* (così detta legge fallimentare, nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa.

In applicazione dell'*art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87*, ha dichiarato, altresì, la illegittimità costituzionale derivata dall'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.

(giurisprudenza di legittimità)

184. Effetti del concordato per i creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (260).

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (261).

(260) Vedi l'*art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669* (legge cambiaria).

(261) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 106 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

Capo VI

Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo

(giurisprudenza di legittimità)

185. Esecuzione del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

(giurisprudenza di legittimità)

186. Risoluzione e annullamento del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli artt. 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quaranta per cento.

Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento (262).

(262) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 106 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione controllata (263).

(giurisprudenza di legittimità)

187. Domanda di ammissione alla procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 (264)] (265).

(263) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

(264) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 24 luglio 1978, n. 391* (Gazz. Uff. 29 luglio 1978, n. 211), che, all'art. 2, ha così disposto:

«

Art. 2. Nelle procedure in corso all'entrata in vigore della presente legge, il tribunale, su domanda dell'imprenditore e con decreto motivato, può concedere una proroga del beneficio, fino al termine massimo complessivo di anni due, allorché vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa».

(265) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

(giurisprudenza di legittimità)

188. Ammissione alla procedura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:

- 1) delega un giudice alla procedura;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.

Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173] (266).

(266) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

(giurisprudenza di legittimità)

189. Adunanza dei creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.

Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.

La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.

Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura] (267).

(267) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

(giurisprudenza di legittimità)

190. Provvedimenti del giudice delegato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame (268)] (269).

(268) La Corte costituzionale, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 881 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 190, secondo comma, nella parte in cui si fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato.

(269) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

(giurisprudenza di legittimità)

191. Poteri di gestione del commissario giudiziale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.

In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116] (270).

(270) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

(giurisprudenza di legittimità)

192. Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.

Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.

Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente] (271).

(271) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

(giurisprudenza di legittimità)

193. Fine dell'amministrazione controllata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.

Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente] (272).

(272) Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal *comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.

TITOLO V

Della liquidazione coatta amministrativa.

(giurisprudenza di legittimità)

194. Norme applicabili.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

(giurisprudenza di legittimità)

195. Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici (273).

(273) Articolo così sostituito dall'*art. 148, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

Precedentemente la Corte costituzionale:

- con sentenza 20-27 giugno 1972, n. 110, (Gazz. Uff. 28 giugno 1972, n. 165), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'*art. 195*, nella parte in cui non prevedeva l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

- con sentenza 2-4 luglio 2001, n. 211, (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del comma quarto dell'*art. 195*, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorresse, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza.

196. Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

197. Provvedimento di liquidazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

(giurisprudenza di legittimità)

198. Organi della liquidazione amministrativa.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

(giurisprudenza di legittimità)

199. Responsabilità del commissario liquidatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

(giurisprudenza di legittimità)

200. Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore (274).

(274) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 337 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

201. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza (275).

(275) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 185 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36

e 45 della Costituzione, in quanto, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza.

(giurisprudenza di legittimità)

202. Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto (276).

(276) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

203. Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. [Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225] (277).

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma (278).

(277) Periodo abrogato dall'*art. 99, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270*.

(278) La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 580 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 203*, sollevata in riferimento all'*art. 3*, primo comma, della Cost.

(giurisprudenza di legittimità)

204. Commissario liquidatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

205. Relazione del commissario.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza

(giurisprudenza di legittimità)

206. Poteri del commissario.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni (279) e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

(279) Limite di valore così aumentato dall'*art. 4, L. 17 luglio 1975, n. 400*.

207. Comunicazione ai creditori e ai terzi.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

(giurisprudenza di legittimità)

208. Domande dei creditori e dei terzi.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

(giurisprudenza di legittimità)

209. Formazione dello stato passivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93 (280).

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli artt. da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito [264].

(280) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-2 dicembre 1980, n. 155 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1980, n. 338), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché non dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Con altra sentenza 20 maggio 1987, n. 181 (Gazz. Uff. 27 maggio 1987, n. 22 - Serie speciale), la Corte ha così statuito:

«Dichiara l'illegittimità dell'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1, quinto comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare». Con successiva sentenza 21-29 aprile 1993, n. 201 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 209, comma secondo, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in

Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.

(giurisprudenza di legittimità)

210. Liquidazione dell'attivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

(giurisprudenza di legittimità)

211. Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.

(giurisprudenza di legittimità)

212. Ripartizione dell'attivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.

213. Chiusura della liquidazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione (281).

Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile (282).

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli artt. 2494 e 2495 del codice civile (283).

(281) Comma così modificato dall'*art. 149, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(282) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2006, n. 154 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge.

(283) Comma così modificato dall'*art. 149, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, con la decorrenza indicata nell'*art. 153* dello stesso decreto.

(giurisprudenza di legittimità)

214. Concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'*art. 209* l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'*art. 152*, se si tratta di società.

La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'*art. 17* e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.

Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opposenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

(giurisprudenza di legittimità)

215. Risoluzione e annullamento del concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

TITOLO VI

Disposizioni penali.

Capo I

Reati commessi dal fallito

(giurisprudenza di legittimità)

216. Bancarotta fraudolenta.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (284);

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (285).

(284) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(285) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-*bis* del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(giurisprudenza di legittimità)

217. Bancarotta semplice.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

(giurisprudenza di legittimità)

218. Ricorso abusivo al credito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni (286).

(286) Articolo così sostituito dall'*art. 32, L. 28 dicembre 2005, n. 262*.

(giurisprudenza di legittimità)

219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

- 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati (287);
- 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

(287) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

221. Fallimento con procedimento sommario.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

(giurisprudenza di legittimità)

222. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

Capo II

Reati commessi da persone diverse dal fallito

(giurisprudenza di legittimità)

223. Fatti di bancarotta fraudolenta.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile (288);

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216 (289).

(288) Numero così sostituito dall'*art. 4, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*.

(289) I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-*bis* del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(giurisprudenza di legittimità)

224. Fatti di bancarotta semplice.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

- 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
 - 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
-
-

225. Ricorso abusivo al credito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

226. Denuncia di crediti inesistenti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

(giurisprudenza di legittimità)

227. Reati dell'istitutore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

All'istitutore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

(giurisprudenza di legittimità)

228. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000 (290).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (291) (292).

(290) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(291) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 69 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 228*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi o diversi profili, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 228*.

(292) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'*art. 33-bis* del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(giurisprudenza di legittimità)

229. Accettazione di retribuzione non dovuta.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000 (293).

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

(293) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(giurisprudenza di legittimità)

230. Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 (294).

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000 (295).

(294) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'*art. 24 cod. pen.* l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(295) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'*art. 24 cod. pen.* l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(giurisprudenza di legittimità)

231. Coadiutori del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

(giurisprudenza di legittimità)

232. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000 (296), chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

(296) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(giurisprudenza di legittimità)

233. Mercato di voto.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (297).

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

(297) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

234. Esercizio abusivo di attività commerciale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (298) (299).

(298) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*., nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(299) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'*art. 33-bis*, del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(giurisprudenza di legittimità)

235. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto (300).

(300) Così sostituito dall'*art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Successivamente, la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa per effetto dell'*art. 1, L. 28*

dicembre 1993, n. 561. L'importo della sanzione è stato così fissato dall'art. 2 della legge sopracitata.

Capo III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa (301)

(giurisprudenza di legittimità)

236. Concordato preventivo e amministrazione controllata.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

- 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società;
 - 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
 - 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
 - 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori (302).
-

(301) Il comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

(302) Il comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

237. Liquidazione coatta amministrativa.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Liquidazione coatta amministrativa. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 (303).

(303) Articolo così sostituito dall'*art. 99, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270*.

Capo IV

Disposizioni di procedura

(giurisprudenza di legittimità)

238. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

239. Mandato di cattura.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

[Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo] (304).

(304) Articolo abrogato dall'articolo unico della *L. 18 novembre 1964, n. 1217*.

(giurisprudenza di legittimità)

240. Costituzione di parte civile.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

241. Riabilitazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie.

242. Disposizione generale.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto (305) sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori (306).

(305) 21 aprile 1942.

(306) Codice di commercio del 1882, libro III, articoli 683-867, e libro IV, artt. 905-914; *L. 24 maggio 1903, n. 197*, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti; *L. 10 luglio 1930, n. 995*, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti.

243. Rappresentante degli eredi.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

244. Sentenza dichiarativa di fallimento.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.

Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, sempreché la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.

245. Deposito delle somme riscosse.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

246. Provvedimenti del giudice delegato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non siano già state assegnate a sentenza.

247. Delegazione dei creditori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

248. Esercizio provvisorio.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

249. Giudizi di retrodatazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.

250. Accertamento del passivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verifica dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori.

251. Domande tardive e istanze di revocazione.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102.

252. Liquidazione dell'attivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

253. Ripartizione dell'attivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

254. Rendiconto del curatore.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

255. Concordato.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.

L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni.

Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia i termini previsti dagli artt. 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve.

256. Riabilitazione civile.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.

La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.

257. Azione di responsabilità contro gli amministratori.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

258. Versamenti dei soci.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150.

259. Piccoli fallimenti.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.

260. Concordato preventivo.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'*art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197*, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'*art. 255*, commi secondo, terzo e quarto.

261. Liquidazione coatta amministrativa.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

262. Iscrizione nel registro delle imprese.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.

Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.

263. Ruolo degli amministratori giudiziari.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Col regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella *L. 10 luglio 1930, n. 995*.

Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari (307).

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti (308).

(307) Vedi *D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153*.

(308) Il compenso spettante ai curatori è ora regolato dal *D.M. 16 luglio 1965*.

264. Istituto di credito.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Quando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato (309) per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

(309) L'ispettorato è stato soppresso dal *D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226*; le sue funzioni sono state, dal *D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691*, devolute alla Banca d'Italia.

265. Norma di rinvio.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con *R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368*, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

266. Disposizioni abrogate.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2007)

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della *L. 24 maggio 1903, n. 197*, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della *L. 10 luglio 1930, n. 995*, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.